

Referente: Dr.ssa Maddalena Travaglini, viceprefetto

Oggetto: "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170- G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. L:57)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

In attuazione della legge delega 30 settembre 2004, n. 252 è stato emanato il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", che, a sua volta, rinvia ad una serie di provvedimenti modificativi e attuativi il completamento di un profondo processo di riforma che ha preso l'avvio con il passaggio del rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale dal regime privatistico a quello di diritto pubblico.

Il citato decreto legislativo, all'articolo 140, ha previsto l'emanazione di un regolamento governativo per disciplinare il servizio reso dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In attuazione di quanto previsto dal citato articolo 140 è stato predisposto l'intervento regolatorio.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ancora disciplinato dal R.D. 16 marzo 1942, n. 701, che reca il Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non risponde più a quelle che sono le attuali modalità di servizio rese dal Corpo stesso.

È pertanto evidente la necessità di aggiornare le regole di servizio del Corpo.

Il nuovo regolamento di servizio rappresenta, quindi, un ulteriore, un passo in tale direzione.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.



La natura del problema riguarda la puntuale definizione dei compiti del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per garantire maggiore funzionalità ed efficienza alle attività e ai servizi resi alla comunità.

È, dunque, necessario individuare regole di espletamento del servizio e dei compiti dell'istituto del Corpo, che sono ben distinte da quelle applicabili agli altri impiegati civili dello Stato, in ragione della peculiarità dei suoi compiti istituzionali nell'ambito delle missioni del soccorso pubblico, della prevenzione incendi, della protezione civile e della difesa civile,

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Il regolamento persegue l'obiettivo di valorizzare le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale struttura dello Stato ad ordinamento civile incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, attraverso la disciplina del servizio, e degli istituti ad esso connessi, del personale del Corpo nazionale, appartenente ai ruoli istituiti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Nel breve periodo, il regolamento si prefigge lo scopo di dare attuazione all'art. 140 del d.lgs. n. 217/2005, nel contempo intervenendo a completare la nuova struttura dell'ordinamento del personale e dei servizi recata dalle recenti disposizioni con le quali è stato rivisitato completamente il ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, costituite dallo stesso decreto legislativo n. 217 e dal coevo decreto legislativo n. 139/2006.

Sotto lo stesso profilo, peraltro, il regolamento vuole raggiungere l'obiettivo di completare finalmente quel processo di sviluppo normativo che è iniziato con le disposizioni contenute nella legge n. 1570/1941, che avrebbero dovuto essere perfezionate con la specifica regolamentazione dei Servizi antincendi che era stata prevista dall'art. 109 della legge n. 469/1961, mai attuato nonostante il progressivo sviluppo della struttura e delle attività dei Vigili del Fuoco.

Nel lungo periodo, il regolamento, mediante una disciplina dettagliata delle attività istituzionali cui è preposto il personale del Corpo Nazionale, persegue lo scopo di garantire, ai servizi espletati dai Vigili del Fuoco, il raggiungimento ottimale, in termini di efficacia ed efficienza, della tutela della sicurezza *latu sensu* intesa quale valore fondamentale costituzionalmente garantito/valorizzando le funzioni e i compiti del Corpo nazionale già delineati e definiti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 139.



Inoltre, si vogliono individuare in modo preciso e dettagliato le regole di espletamento degli stessi, partendo dalla individuazione di norme di portata generale inerenti lo svolgimento del servizio in relazione alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta per poi individuare le modalità per l'emanazione delle direttive sull'organizzazione e l'effettuazione dei servizi di istituto.

In particolare, si vogliono individuare e disciplinare i servizi di soccorso pubblico, di polizia giudiziaria, tecnici, a carattere eccezionale, richiesti da Enti ed Istituzioni, e tecnico-operativi a pagamento, connessi al soccorso tecnico, disciplinandone le modalità di effettuazione; i servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio effettuati dalle strutture periferiche e dalle strutture centrali e l'attività di formazione interna del personale, in particolare per il conseguimento delle abilitazioni e per l'aggiornamento professionale.

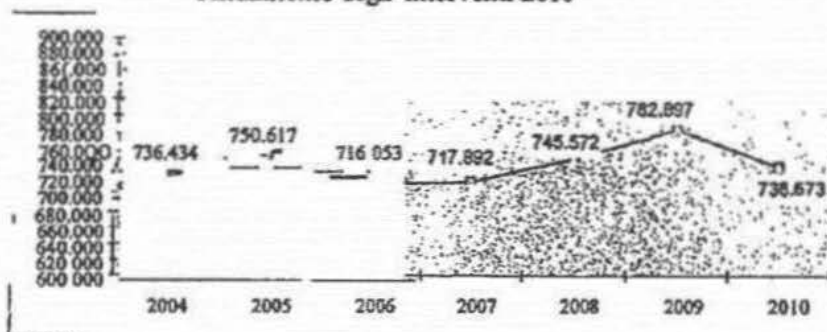
Di seguito si riportano i dati attuali relativi agli interventi effettuati dal personale del Corpo sul territorio dal quale emerge l'importanza di avere una struttura snella ed efficiente (fonte: <http://www.vigilfuoco.it/asp/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=5213>).



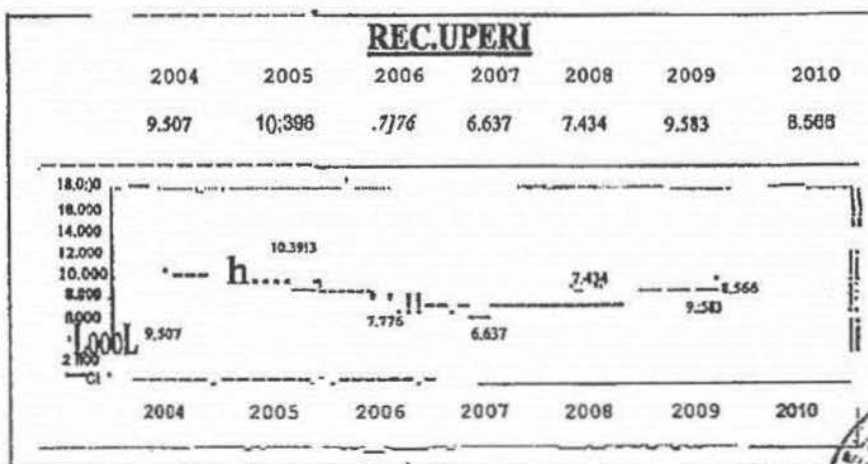
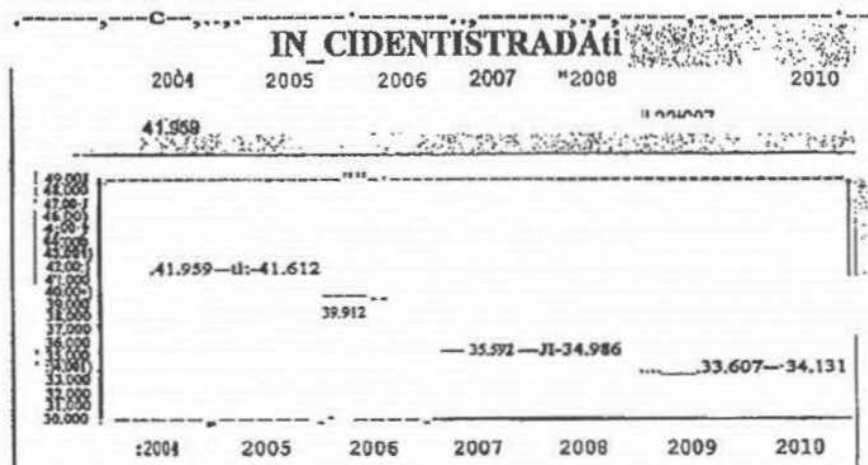
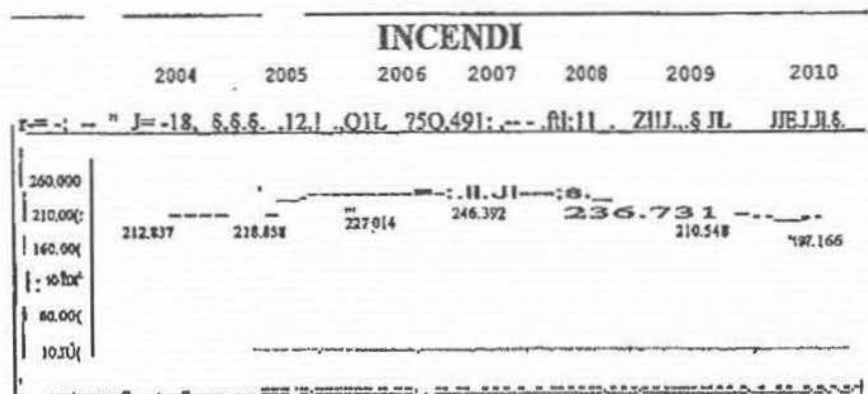
L'INTELLIGENZA E LA CULTURA
SUL TERRITORIO ITALIANO
DAL 2004 AL 2010

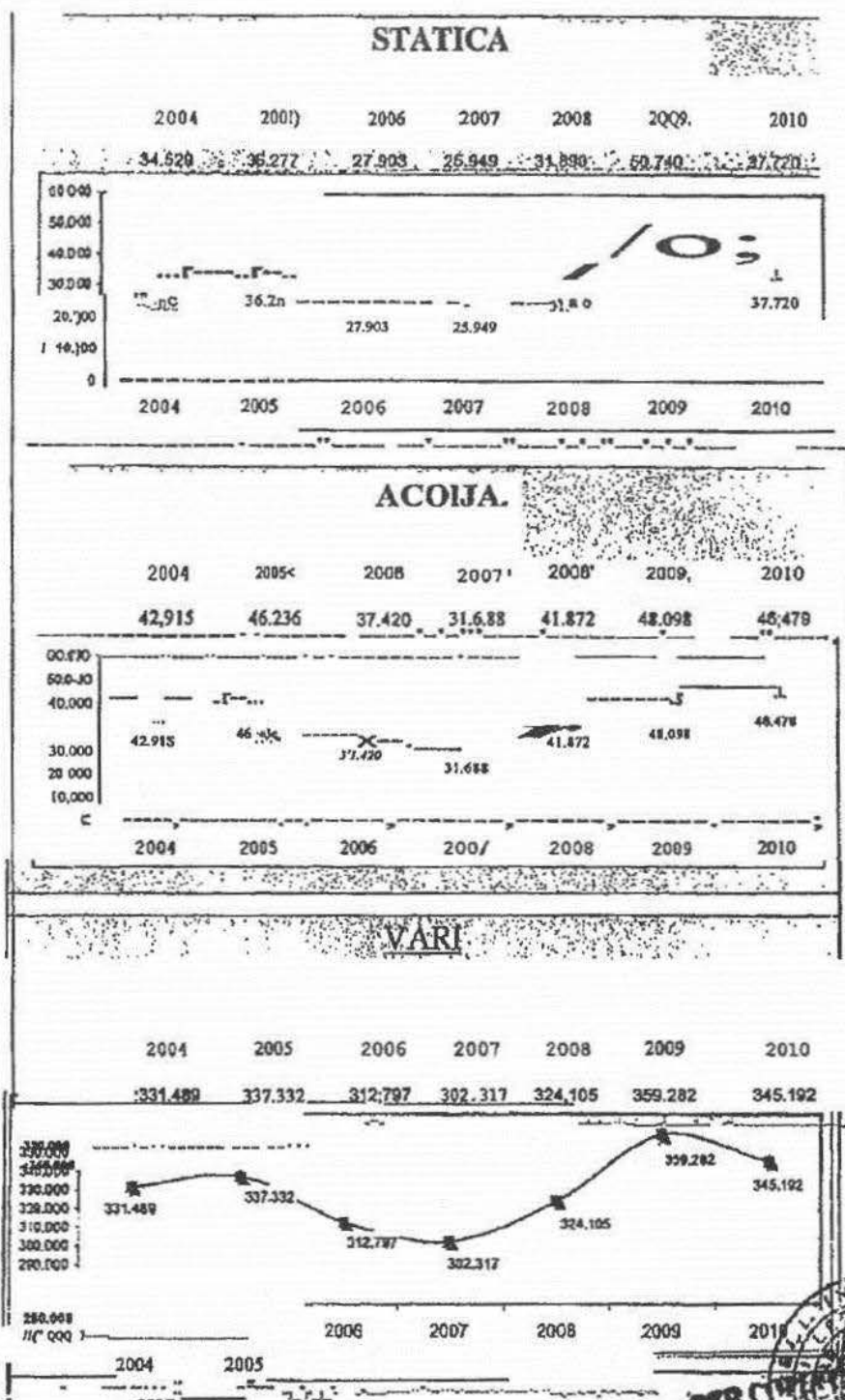
ANNO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
INTELL. J. 434	736.434	750.617	716.053	717.892	745.572	782.897	738.673

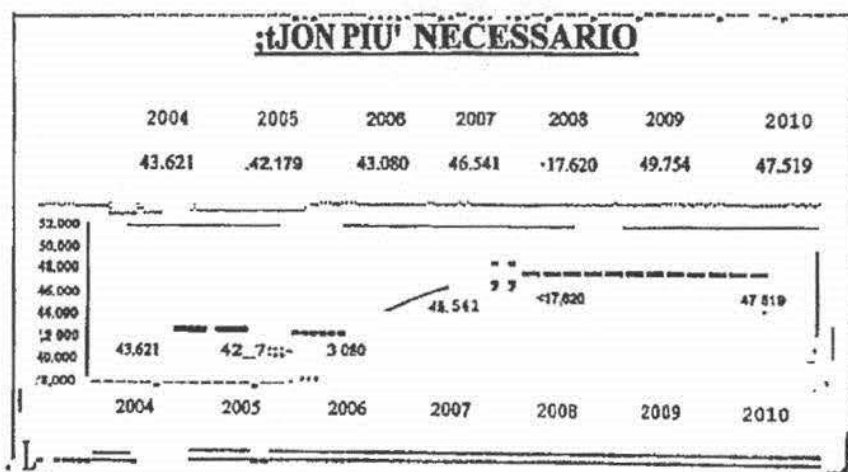
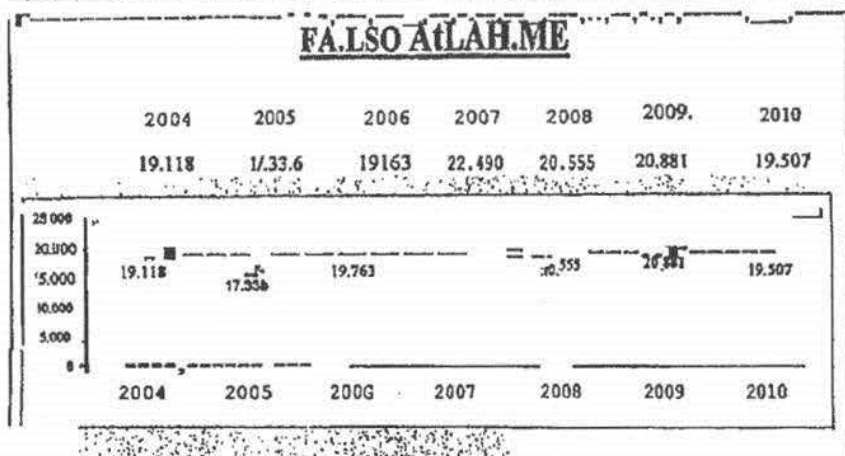
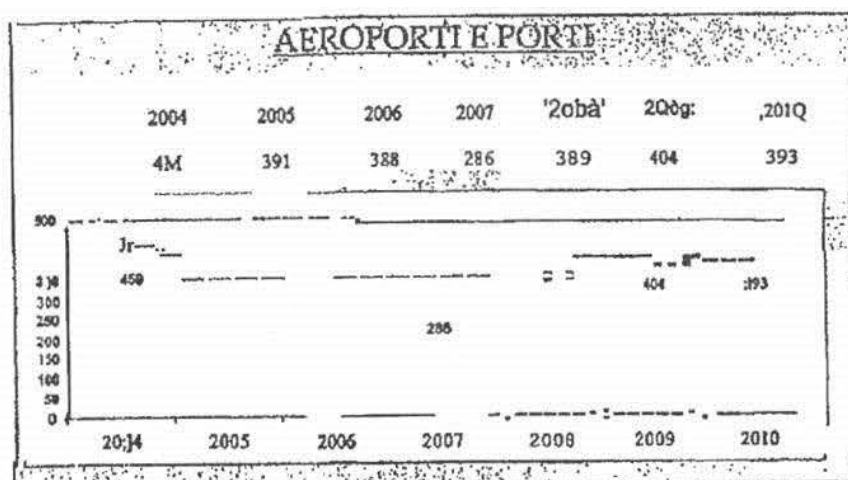
Andamento degli interventi 2010



Andamento degli interventi per categoria







Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati verrà verificato con gli strumenti di gestione utilizzando come parametro di riferimento i dati attuali.

Il regolamento garantisce un supporto alle attività migliorando anche la resa del servizio.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

L'intervento regolatorio ha per destinatario il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'intervento è stato oggetto di ripetute consultazioni con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dei Vigili del Fuoco, tra cui l'acquisizione di un formale *sentito* sindacale, come espressamente previsto dall'articolo 140 in questione. L'audizione delle organizzazioni sindacali rappresentative (FNS-CISL, FP-CGIL VVF, UIL-PA-VVF, RdB CUB, CONFSAL, F.V.V.F. CISL, nonché, per il personale direttivo e dirigente, A.P., S.I.N.D.I.R., CGIL, UIL E USPP) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha costituito una tappa fondamentale. All'esito dell'incontro del 26 novembre 2008, il Dipartimento dei vigili del fuoco - pur risultando formalmente conclusa la fase del "sentito sindacale" - comunicava un testo recante con ulteriori modifiche. Questa nuova bozza, in data 4 novembre 2009, è stata oggetto di ulteriore informativa nei riguardi delle associazioni sindacali di categoria all'epoca rappresentative. Il 20 maggio 2010 il detto Dipartimento comunicava l'avvenuto espletamento della suddetta procedura di partecipazione.

Successivamente, a seguito delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere *interlocutorio* n.n. 4831/2010, lo stesso Dipartimento, in data 6 maggio 2011 - procedeva nuovamente ad interessare tutte le organizzazioni sindacali, compreso il CONAPO che aveva lamentato di non avere partecipato alla precedente fase di consultazione sindacale.

Al riguardo, è stato chiarito al Consiglio di Stato che il CONAPO ha conseguito il riconoscimento della rappresentatività successivamente all'espletamento degli adempimenti inerenti alle procedure di partecipazione, ma anteriormente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Al termine di questa ulteriore fase, il Dipartimento ha conclusivamente comunicato l'assenza di osservazioni da parte di tutte le OO.SS.



Sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, che hanno valutato positivamente l'iniziativa.

Sullo schema di regolamento è stato quindi acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato - reso nell'adunanza del 27 ottobre 2011 - le cui osservazioni sono state recepite nel testo.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

Si è valutato non proponibile l'opzione "zero", in quanto il regolamento vigente non risponde più alle attuali modalità di svolgimento di servizio, e anzi crea delle inefficienze.

Inoltre, con il regolamento si dà attuazione all'articolo 140 del decreto legislativo 217/2005.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

In attuazione dell'articolo 140 citato, l'Amministrazione ha ritenuto più opportuno procedere con un intervento regolatorio.

Nell'ambito dell'Amministrazione e delle consultazioni sindacali non sono emerse, nel merito, opzioni alternative che avrebbero garantito il miglioramento del regolamento.

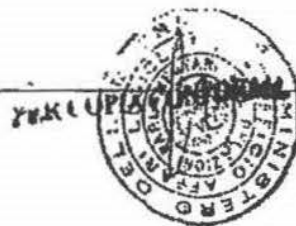
SEZIONE 5 GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Attraverso gli strumenti del controllo di gestione si è verificato che l'intervento regolatorio consente il miglioramento della performance complessiva del personale del Corpo, anche in relazione alla velocizzazione dei servizi e allo snellimento delle procedure amministrative.

L'analisi è stata effettuata attraverso dati acquisiti con strumenti statistici e rilevazioni dirette dei carichi del lavoro, mediante i dati acquisiti nel passato dagli uffici di controllo interno.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.



L'opzione regolatoria non presenta svantaggi. Non comporta, inoltre, costi aggiuntivi.

Posto che la scelta di adottare lo strumento del regolamento governativo discende direttamente dalla volontà del legislatore delegato (D.Lgs. 217/2005), l'intervento, proponendosi l'obiettivo, attraverso una puntuale disciplina dell'attività svolta dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di valorizzare e migliorare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi, di difesa civile e protezione civile, produce riflessi utili non tanto per gli operatori del soccorso ma per la collettività.

I vantaggi sono rappresentati dal conseguimento di una maggiore efficienza nello svolgimento del servizio e di un miglior servizio offerto agli utenti.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono emerse, nel merito, opzioni alternative, e dunque non è stato possibile effettuare tale comparazione.

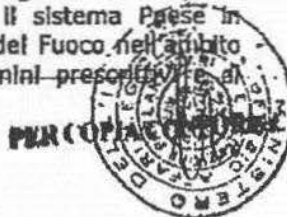
E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'Amministrazione ha valutato che per l'attuazione del nuovo intervento regolatorio, esistono idonee risorse finanziarie, strutturali e professionali, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Anche per i adempimenti immediati, previsti dal regolamento, le strutture sono in grado di dare prontamente attuazione alla normativa.

SEZIONE 6 INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'adozione di una disciplina improntata alla valorizzazione e al miglioramento dei servizi resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco potrà avere, come effetto indiretto, ricadute positive per il sistema Paese in termini di competitività, atteso che l'attività dei Vigili del Fuoco, nell'ambito della prevenzione incendi non va intesa solo in termini presenziali.



controllo ma anche quale fattore positivo di sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza.

SEZIONE 7- MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili dell'attuazione del provvedimento sono da individuare nei dirigenti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Oltre alla prescritta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, si procederà alla pubblicazione del regolamento di servizio sui siti istituzionali (del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile nonché del Ministero dell'Interno); verranno diramate apposite circolari esplicative a tutti gli uffici interessati.

Il testo entra in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione.

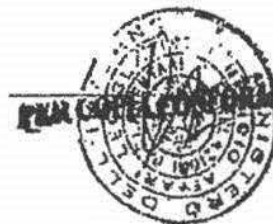
C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio,

Il controllo e il monitoraggio avverranno attraverso la valutazione dell'attività svolta a livello dirigenziale.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre ventualmente a V.I.R.

Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile cura, con cadenza biennale, la Verifica di impatto regolatorio, in particolare sui seguenti aspetti:

- a) effettiva attuazione del regolamento;
- b) raggiungimento dell'efficienza dei servizi, interni ed esterni, offerti;
- b) impatto sugli utenti.



A seguito di tale analisi sarà valutata la necessità di apportare modifiche migliorative del regolamento.



numero: 0003083
Classifica: XV.48-5/A

Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Prot. n. 46-5/A2014-000104
All.: 1

Roma, data del protocollo

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici e LegislativiROMA

OGGETTO: D.P.R. 14 settembre 2011, n.179 recante la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. Relazione di Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)

Con riferimento al provvedimento in oggetto specificato, si trasmette l'unità scheda di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), predisposta secondo le indicazioni di cui al DPCM 19 novembre 2009, n. 112.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Bruno Crattini

VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)

(D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212)

Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto: Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Data di adozione: Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 recante "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4 bis, comma 2 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

data di entrata in vigore: 10 marzo 2012

Indicazione del referente dell'amministrazione:

Ministero dell'Interno - Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari.
Ufficio VII - Libertà civili e immigrazione

ASPETTI INTRODUTTIVI

- a) Richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica ex post nell' AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.**

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni.

L'accordo di integrazione previsto dall'art.4 bis del D.Lgs. n. 286/1998, come introdotto dall' art. 1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94, nasce con l'obiettivo di consentire ai cittadini stranieri che vogliono soggiornare nel nostro Paese - ed in particolare a coloro che entrano in Italia per la prima volta e che fanno richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno - l'avvio di un reale percorso di integrazione, anche attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentali.

Nell'AIR predisposta la verifica dell'adempimento degli accordi di integrazione sottoscritti tra lo Stato e gli stranieri è stata affidata agli sportelli unici per l'immigrazione presso le Prefetture, mentre al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'interno è stata attribuita la gestione

della nuova "Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione", in cui sono inserite tutte le vicende modificative ed estintive dell'accordo, con le determinazioni assunte dal Prefetto e dallo sportello unico in esito ai procedimenti di verifica.

b) Principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi, etc.

Il quadro normativo vigente di riferimento, rappresentato dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. n. 286/1998) e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999), è rimasto sostanzialmente invariato, fatti salvi gli interventi determinati dalla necessità di recepire direttive europee.

Si evidenzia, al riguardo, il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40 di attuazione della direttiva 2011/98/UE - domanda per il rilascio di un permesso unico per lavoro - che ha modificato l'art. 4 bis del T.U.I. e il D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva europea 2011/51/UE, in materia di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Appare opportuno anche ricordare le modifiche intervenute in relazione al permesso di soggiorno rilasciato per attività di studio o formazione (art. 5, comma 3, lett.c) del T.U.I.) ad opera del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, con cui è stata allungata la durata iniziale del relativo permesso. Da un anno, rinnovabile, il termine è stato parificato a quello necessario a sostenere il percorso di studi o di formazione, anche pluriennale.

c) Eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.

Non emergono ulteriori aspetti da segnalare.

SEZIONE 1 - RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ

Il principale obiettivo del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 179 è quello di sostenere il processo di integrazione dello straniero, al fine di promuovere la convivenza tra cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana.

Il provvedimento specifica i criteri per la sottoscrizione dell'accordo da parte dello straniero ed include, tra l'altro, gli aspetti relativi all'articolazione per

crediti, alle modalità e agli esiti delle verifiche cui l'accordo è soggetto, all'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed ai casi straordinari per i quali non è obbligatoria la sottoscrizione dell'accordo.

L'intero procedimento previsto dal regolamento viene gestito in modo automatizzato mediante un applicativo informatico, realizzato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. Il sistema è utilizzato dagli utenti della Prefettura e della Questura che, prima di concludere l'iter per la richiesta di un nuovo permesso di soggiorno, curano la presentazione allo straniero richiedente dei contenuti dell'accordo, ai fini della conseguente sottoscrizione e registrazione dello stesso.

L'applicativo gestisce anche l'agenda delle prenotazioni per la frequenza del corso di formazione civica, la registrazione da parte degli operatori di Prefettura dei debiti e crediti accumulati dallo straniero nel biennio di durata dell'accordo, le funzioni di sospensione-proroga e l'appuntamento per la verifica dei crediti entro la scadenza dei termini.

Dal 10 marzo 2012, data di entrata in vigore del provvedimento normativo, al 19 maggio 2014 sono stati sottoscritti 147.859 accordi di integrazione.

Il 10 marzo 2014 è scaduto il biennio di durata dei primi accordi di integrazione sottoscritti dopo l'entrata in vigore della normativa predetta. È iniziata, pertanto, la procedura di verifica dell'adempimento degli accordi sottoscritti, la cui gestione è stata anch'essa completamente informatizzata.

Gli accordi in scadenza entro il 31 dicembre 2014 sono 65.910, di cui 26.486 quelli in verifica e 39.424 quelli esenti.

Per monitorare i risultati delle attività svolte nell'ambito delle sessioni di formazione civica e di informazione, sono trasmessi i dati, relativi alle presenze, ai posti disponibili e a quelli prenotati per sessione, dai competenti Uffici scolastici al Tavolo congiunto Ministero Interno/MIUR, istituito ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo quadro stipulato tra i predetti dicasteri in data 11/11/2010.

Sempre al fine di dare applicazione alle disposizioni inserite nell'accordo di integrazione, con particolare riguardo alle sessioni di formazione civica e ai test di conoscenza della lingua italiana, è stato sottoscritto il 7 agosto 2012 un accordo quadro tra Ministero dell'Interno (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione) e il MIUR (Dipartimento Istruzione), finalizzato a favorire e sviluppare la collaborazione interistituzionale, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del citato D.P.R.

In quest'ottica, è stato allegato al predetto accordo quadro un apposito vademecum contenente le indicazioni tecnico-operative per la definizione dei contenuti delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata delle prove. Sono inoltre state diramate linee-guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.